



comune di
Tarquinia

- Piazza G. Matteotti, 6 – 01016 – TARQUINIA (VT)
Tel. 07668491 - C.F. e P.I. 00129650560

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. **788** del **25-08-2017**

riferimento: PRDET - 808 - 2017

SETTORE : 10-PIANIF.ASSETTO TERRIT.,EDILIZIA PRIV.,SUE,CATAS	
Istruttore :	Ciurluini Patricia
Responsabile delegato :	CIURLUINI PATRICIA
Oggetto	Autorizzazione Paesaggistica art.146 D.Lgs.42/2004 Sig. Ricciotti Roberto per Consorzio Villaggio dei Pini
CIG :	CUP :

Prot. Istanza n.19890/19915/19920

Det.Urb. n.112/2017

**Intervento di realizzazione delle urbanizzazioni primarie della lottizzazione “Villaggio dei Pini” approvata con DCC n.33/2003, n.9/2012 e n.84/2014
Immobile sito in località San Giorgio Foglio 111 p.lle varie**

IL RESPONSABILE

nella persona dell'arch.Patricia Ciurluini, istruttore Tecnico Direttivo , in servizio presso il Settore 10° - Ufficio 1° Urbanistica, nominato dal Responsabile del Settore 10°, arch. Luigi Fioravanti, con disposizioni prot.n.2717 del 4/11/2011, prot.urb.n.2945 del 01/02/2012 e prot.E.P. n.114 del 23/01/2017, quale responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica art.146 D.Lgs.42/04 e s.m.i. e contestualmente delegato al potere di adozione degli atti di rilevanza esterna, quale provvedimento finale del procedimento;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed in particolare l'art.146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui art.134;

VISTO l'art. 158 – “Disposizioni regionali di attuazione”, del predetto Codice, secondo cui: “Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357”;

VISTA la Legge Regionale 16/03/1982, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29/06/1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la Legge Regionale 19 dicembre 1995, n. 59, avente per oggetto la subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1, come modificata dalla L.R. 22 giugno 2012 n.8 ed in particolare l'art.1 che subdelega ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale, l'esercizio, limitatamente ad alcuni interventi, delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939;

VISTA la Legge Regionale 6/7/1998, n.24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con la quale sono stati approvati i Piani Paesistici della Regione Lazio (PTP),

in particolare il Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale n. 2 Litorale Nord, nel quale è ricompreso il territorio del Comune di Tarquinia, adottato con delibera di Giunta Regionale n.2268 del 28/4/1987;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4472 del 30/07/1999 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 2 Litorale Nord;
VISTA la delibera di G.R. n. 556 del 25/07/07 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e la Delibera di G.R. n. 1025 del 21/12/07 di modifica, integrazione e rettifica della precedente e l'art.21 della legge regionale 6 luglio 1998, n.24 e successive modifiche che fissa il termine di approvazione del PTPR;

VISTA la domanda, corredata del relativo progetto, presentata in data 08/07/2017 ed acquisita al protocollo comunale con n.19890, n.19915 e n.19920 del 12/07/2017, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 146, comma 2° del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie in conformità a quanto previsto e disciplinato nel relativo piano di lottizzazione denominato "Villaggio dei Pini" e relativa convenzione urbanistica, come meglio rappresentato nell'elaborato di progetto e nella documentazione a corredo dell'istanza, avvalendosi del procedimento semplificato di cui art.11 D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31, in quanto riconducibile ad intervento di lieve entità di cui punto B.13 dell'allegato B del citato decreto, su immobile sito in località San Giorgio, censito al foglio 111 p.lle varie, in area dichiarata di notevole interesse pubblico per effetto del D.M. 19/01/1977 imposto ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/04;

VISTO

- che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e della L.R.13/82 e del DPR 31/2017;
- che l'intervento richiesto è oggetto di subdelega in quanto lo stesso è riconducibile a quelli previsti al punto a) dell'art.1 della Legge Regionale 8/2012, trattandosi di realizzazione delle urbanizzazioni primarie di piano attuativo secondo i requisiti del punto B.13 dell'allegato B del DPR 31/2017;
- che l'area oggetto di richiesta nel Piano Regolatore Generale vigente approvato con DGR.3865 del 7/11/1975 è individuata come zona C di espansione residenziale sottozona C5 nella quale gli interventi edilizi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici attuativi, che nel caso trattasi della lottizzazione "Villaggio dei Pini" approvata con DCC n.33/2003, n.9/2012 e n.84/2104 ed oggetto di stipula di convenzione urbanistica che disciplina le opere di trasformazione urbanistica del comprensorio indicato dal PRG, rispetto alla quale l'intervento proposto è conforme;

CONSIDERATO

- che il Comune di Tarquinia, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 31/2017, ha effettuato l'accertamento di conformità/compatibilità dell'intervento proposto con le prescrizioni d'uso della normativa di tutela paesaggistica, con riferimento al PTP ambito 2 litorale nord vigente nel quale l'area risulta originariamente ricompresa in zona "C4 - zone di riqualificazione ambientale", poi modificata a seguito della proposta comunale, la cui controdeduzione regionale di parziale accoglimento (codice 056050_P05 dell'allegato 3F del PTPR adottato) ha attribuito la nuova zona "C2 - in cui è ammessa l'edificazione secondo il PRG o gli strumenti urbanistici vigenti con particolari prescrizioni. Tutela limitata", normata all'art.29 delle Norme del PTP, per la quale il "PTP, per quanto di sua pertinenza, assume le norme vigenti degli strumenti urbanistici come sue proprie, fatte salve ulteriori limitazioni ..."; nonché con riferimento al PTPR adottato relativamente al quale, per detto contesto territoriale, trova applicazione l'art.65 delle Norme del PTPR per il quale prevalgono le controdeduzioni alle proposte di modifica dei PTP vigenti, sulla disciplina del PTPR adottato, pertanto di riferimento è l'esito della controdeduzione regionale (cod.056050P_05 nell'allegato 3F del PTPR adottato) della richiesta comunale accolta di modifica del PTP vigente, sopra riportato;
- che, in ambito di istruttoria, sono state espresse le seguenti considerazioni: " ... Premesso che l'intervento è in esecuzione dello strumento urbanistico attuativo conforme al Piano Regolatore Generale vigente, denominato "Villaggio dei Pini", approvato con deliberazioni n.33/2003, n.9/2012 e n.84/2014, a seguito dell'acquisizione dei pareri endoprocedimentali previsti dalle disposizioni e procedure di legge in materia di pianificazione urbanistica attuativa, tra i quali l'acquisizione del "Parere ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e L.R. 24/98" del 21/3/2005 (parte integrante della DCC n.9/2012 di approvazione definitiva); - che la presente istanza fa seguito agli impegni assunti dal lottizzante con la sottoscrizione della convenzione urbanistica del 20 febbraio 2016 rep.n.110.616, ai fini del rilascio del titolo edilizio per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie per la successiva cessione pubblica. / Considerato - che le opere come descritte nella documentazione a corredo

dell'istanza risultano conformi alle disposizioni del piano di lottizzazione, confermandone le scelte e soluzioni ivi assentite; - che a seguito della ricognizione del quadro di riferimento normativo in materia di tutela paesaggistica risulta ; - che il sito in esame risulta oggetto della controdeduzione regionale (cod.056050P_05 nell'allegato 3F del PTPR adottato) alla richiesta comunale di modifica del PTP vigente, accolta per il comprensorio di che trattasi e pertanto trova applicazione l'art.65 delle Norme del PTPR per il quale prevalgono le controdeduzioni alle proposte di modifica dei PTP vigenti, sulla disciplina del PTPR adottato; - che, per il precedente punto, ai fini della conformità/compatibilità paesaggistica dell'intervento si deve far riferimento alla disciplina del PTP vigente della zona "C2 in cui è ammessa l'edificazione secondo il PRG o gli strumenti urbanistici vigenti con particolari prescrizioni. Tutela limitata", la quale, rimandando agli strumenti urbanistici, fa proprie le norme degli stessi assumendole a rango superiore di norme di tutela paesaggistica, in quanto ritenute adeguate a garantire la conservazione dei valori e dei caratteri di pregio paesaggistico del sito, riconosciuto d'interesse pubblico con provvedimento espresso (DM 19/1/1977). / Rilevato che il rispetto delle norme e delle regole della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), che hanno come scopo e funzione l'ordinato ed armonico sviluppo del territorio, è assunto dalla pianificazione paesistica quale garanzia dei presupposti e dei requisiti di tutela paesaggistica, anche in relazione ad eventuali possibili trasformazioni a scopo edificatorio del territorio; - che lo strumento urbanistico generale vigente ammette (prevede) la trasformazione territoriale mediante una divisione della località in comprensori perimetrati, soggetti a pianificazione attuativa di dettaglio, che nel caso è stata attuata mediante l'approvazione della lottizzazione denominata "Villaggio dei Pini" a garanzia del carattere unitario e della distribuzione percentuale delle aree relative alle diverse destinazioni degli spazi pubblici (strade, verde, parcheggi, attività collettive), come indicato nelle Norme dello stesso PRG; - che le opere come proposte risultano conformi con le discipline degli strumenti urbanistici verificando pertanto la conformità paesaggistica alla disciplina vigente e prevalente del Piano paesaggistico vigente; - che le stesse opere risultano coerenti e compatibili con la trasformazione territoriale ammessa ed oggetto del parere paesaggistico espresso in ambito di approvazione della lottizzazione. / considerate le scelte progettuali e le azioni di compensazione/mitigazione/riqualificazione previste nella lottizzazione e confermate nella progettazione delle opere di urbanizzazione in esame. / **si ritiene poter esprimere un parere favorevole di conformità e compatibilità delle opere con i criteri, le finalità e le disposizioni della vigente tutela paesaggistica e con i caratteri del contesto paesaggistico ... SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E RELATIVO PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"**

- che, a seguito delle risultanze l'intervento proposto è stato ritenuto conforme/compatibile con la disciplina di tutela paesaggistica e con i caratteri del contesto e che, tenuto conto dell'abrogazione del comma 5 art.1 della L.R. 59/95, relativo alla Commissione Edilizia Integrata, intervenuta con l'entrata in vigore della L.R. 8/2012 è stato proposto alla competente Soprintendenza l'accoglimento della domanda e relativo provvedimento favorevole a condizione di autorizzazione paesaggistica
- che quanto sopra è puntualmente descritto nella relazione tecnica illustrativa relativa all'istanza, prevista al co.7 art.146 del D.Lgs.42/04, trasmessa ai sensi del co.5 del citato articolo alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, in data 21/07/2017, ricevuta dalla medesima in stessa data, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento con nota prot.n.21030 del 22/7/2017;

TENUTO CONTO

- che risulta decorso il termine di legge di cui al comma 5 dell'art.11 del DPR 31/2017, stabilito in venti giorni dal ricevimento della pratica, senza che sia pervenuta la valutazione sulla proposta di accoglimento del Comune dell'istanza in esame;
- che ai sensi del comma 9 dell'art.11 del DPR 31/2017, a seguito della decorrenza del termine di cui sopra, risulta formatosi il silenzio assenso ai sensi dell'art.17-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. a seguito del quale l'amministrazione precedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

RILEVATO che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi/compatibili con la normativa di tutela paesaggistica e con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, ai fini della congruità con i criteri di gestione dell'area e della coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica delle norme del PTP vigente e con le norme del PTPR adottato.

DETERMINA

per i motivi descritti in premessa che costituisce in tutto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, è **autorizzata** la realizzazione delle urbanizzazioni primarie, in conformità a quanto previsto e disciplinato nel relativo piano di lottizzazione denominato "Villaggio dei Pini" e relativa convenzione urbanistica, come meglio rappresentato nell'elaborato di progetto e nella documentazione a corredo dell'istanza, su immobile sito in località San Giorgio, censito al foglio 111 p.lle varie;
2. la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio; dovrà essere accertata, nell'ambito delle procedure e delle competenze stabilite dal legge, l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali; prima del rilascio del titolo edilizio abilitativo dovrà inoltre essere accertata l'inesistenza di gravami di usi civici e diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento ed, in caso contrario, l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto, diversamente la presente autorizzazione deve intendersi inefficace fino all'eventuale affrancazione del gravame stesso;
3. restano fermi gli obblighi previsti dalla parte I e II del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42;
4. la presente autorizzazione paesaggistica è efficace dal suo rilascio per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo ed è trasmessa alla competente Soprintendenza ed alla Regione secondo il disposto dell'art.146 del D.Lgs.42/04;
5. la presente determinazione è pubblicata secondo il disposto del comma 3 dell'art.1 della legge regionale 22 giugno 2012 n.8 e viene inserita nell'apposito elenco di cui all'art.146 co.13 del D.Lgs.42/04;
6. per il presente provvedimento è stata prodotta in data 23/08/2017 marca da bollo di Euro 16,00 di cui identificativo n.1161513784779, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo;
7. per il presente procedimento sono stati assolti i diritti di istruttoria/segreteria secondo gli importi e le modalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n.260 del 31/12/2013;
8. avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

Anno	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	MacroAggr

Importo: – Classificazione 4° livello: – Siope:

Documento firmato digitalmente da
Il Responsabile delegato
(CIURLUINI PATRICIA)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.